



Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente della II Commissione Permanente
Al Direttore Generale Attività Legislativa
Al Segretario Generale

e, p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge ad iniziativa del consigliere Picarone, recante
“Istituzione del Servizio di sociologia del territorio della Regione Campania”
-Reg.Gen.n.109-

Relazione della Commissione di Merito

Si comunica che la VI Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 9 maggio 2023, ha licenziato la proposta di legge in oggetto, come emendata, ed ha espresso parere favorevole all'unanimità in ordine alla sua approvazione dall'Assemblea regionale.

Designato a relazionare in Aula, ex articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno, è stato il consigliere Francesco Picarone.

LA PRESIDENTE
-Carmela Fiola-





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Reg. Gen. n. 109

Proposta di Legge
ad iniziativa del consigliere Francesco Picarone


“Istituzione del Servizio di sociologia del territorio”

approvata all'unanimità
nella seduta della VI Commissione Consiliare Permanente del 9 maggio 2023

Relatore
Francesco Picarone (Partito Democratico)

INDICE

- Art. 1 Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio
- Art. 2 Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio
- Art. 3 Requisiti degli operatori
- Art. 4 Disposizioni transitorie
- Art. 5 Norma finanziaria
- Art. 6 Entrata in vigore





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

RELAZIONE TECNICA

La presente Proposta di Legge segue la medesima impostazione già adottata per la LR n.13/2017 avente medesimo oggetto, impugnata dal Governo innanzi alla Corte costituzionale e da quest'ultima dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.147/2018 per violazione dell'art. 81 della Costituzione circa la mancata copertura finanziaria della norma e dichiarando, in via consequenziale, l'illegittimità dell'intera norma. Va riferito che la Corte ha sottolineato che la norma regionale impugnata si limitava a istituire un servizio di sociologia presso le strutture di erogazione dei servizi sociosanitari, rigettando tutte le eccezioni sollevate dal Governo circa l'intervento della norma regionale in materia di esercizio delle libere professioni che, a dire del ricorrente la norma regionale avrebbe violato. La Proposta di legge che qui si ripropone segue, quindi, pedissequamente il dettato della Corte Costituzionale offrendo opportuna copertura finanziaria all'intervento in essa previsto.

La Regione Campania, dal 2001, ha avviato, con l'emanazione delle linee guida per l'attuazione della L. n. 328/2000, il proprio sistema integrato delle politiche sociali regionali. Con l'adozione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) si è dotata di un ulteriore, importante, strumento per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali. La realizzazione di tale sistema è demandata ai 60 ambiti territoriali, i quali costituiscono i livelli aggregativi locali per la gestione associata tra i comuni, delle funzioni in materia di politiche sociali con modalità differenziate di intervento tra un ambito ed un altro. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente la necessità, da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento di stretta pertinenza delle discipline sociologiche, le quali, a tutt'oggi, non rientrano tra quei servizi offerti in ambito di controllo, tutela e sostegno socioassistenziale. È evidente la necessità di utilizzare la figura del sociologo, in veste di professionista in possesso di specifiche competenze, che, operando nel sociale sia in grado di fornire risposte al disagio individuale e di gruppo, nell'indicazione di strategie adeguate e metodologie progettuali nelle aree di intervento di cui all'art. 27 della LR 11/2007, ed in particolare quelle inerenti le responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, con interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e socio relazionale, nonché il benessere dei contesti e delle comunità. Alcuni piani sociali di zona hanno dato risposta a questa esigenza mediante l'acquisizione in numero esiguo di sociologi, nei servizi di supporto, in specifici interventi e servizi locali; tuttavia, mai questa figura è prevista in modo strutturato e continuativo. Il servizio di sociologia del territorio, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ha specifiche funzioni in campo sociale e scolastico, e intende soddisfare bisogni presenti da sempre nelle comunità sociali e scolastiche, rappresentando un reale cambiamento di prospettiva nell'impiego del sociologo, responsabilmente centrato sul disagio, nel fornire risposte operative ed efficaci.

La proposta di legge all'articolo 1 istituisce il Servizio di sociologia del territorio e ne definisce le finalità. Prevede che ogni Piano Sociale di Zona garantisca i servizi di sociologia del territorio, con la presenza di operatori sociologi che intervengano nella definizione e valutazione preventiva, in itinere e successiva delle scelte strategiche e gestionali delle politiche sociali.

Nell'articolo 2 sono declinate le attività nei settori di intervento di competenza dei piani sociali di zona che prevedono interventi sociali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali per gruppi con manifesto disagio sociale; per le vittime di stalking oltre che di violenza fisica e





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

sessuale; che contrastano la dispersione scolastica, il bullismo, le dipendenze da internet, la ludopatia; e di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio.


L'istituendo servizio previsto nell'articolo 3 si avvale dei sociologi professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materie di professioni non organizzate) che disciplina le professioni non organizzate in organi e collegi.

Nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 4, così come definito a seguito della presentazione di emendamenti nel corso dell'iter legislativo, si prevede l'avvio del servizio attraverso un periodo di sperimentazione della durata di tre anni presso la Direzione Generale competente, al termine del quale sarà resa una relazione sulle attività svolte completa di indicatori.

La norma finanziaria prevista dall'articolo 5 quantifica in trecentomila euro per singola annualità di bilancio il costo che la Regione dovrà sostenere per i dieci sociologi inseriti nel gruppo di lavoro per il servizio sperimentale.

RELAZIONE FINANZIARIA

La proposta di legge determina l'istituzione di un Gruppo di lavoro nell'ambito del quale dieci sociologi avviino in fase sperimentale per un triennio il servizio di sociologia del territorio. Ai dieci sociologi professionisti verrà corrisposta un'indennità omnicomprensiva lorda di 30 mila euro per lo svolgimento delle attività come delineate all'articolo 2, per un importo complessivo di Euro 300.000,00 per singola annualità.






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 1

(Istituzione e finalità del Servizio di sociologia del territorio)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Campania l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. Gli Ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei Piani sociali di zona, alla cui elaborazione e valutazione degli effetti dei medesimi concorre almeno un operatore, il Servizio di sociologia del territorio, e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Il Servizio di sociologia del territorio è garantito per ogni Ambito territoriale.
4. Il Servizio di sociologia del territorio:
 - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
 - b) promuove il pieno ed armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
 - c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento ed il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione ed esclusione sociale;
 - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana.





*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 2


(Compiti ed attività del Servizio di sociologia del territorio)

1. Il Servizio di sociologia del territorio svolge le seguenti attività:

- a) interventi socio-relazionali e comunicazionali in contesti residenziali e semiresidenziali, per soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
- b) interventi socio-relazionali e comunicazionali in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
- c) interventi socio-relazionali e comunicazionali a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
- d) interventi socio-inclusivi, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e loro famiglie;
- e) interventi socio-relazionali comunicazionali in favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
- f) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido ed adozione;
- g) interventi socio-relazionali e comunicazionali in favore di minori e adulti dell'area penale;
- h) interventi socio-relazionali e comunicazionali che favoriscono la piena inclusione antropologico-culturale e psico-sociale dei cittadini immigrati;
- i) interventi socio-relazionali e comunicazionali nella scuola, diretti al benessere dei docenti, degli studenti e dei genitori e finalizzati al successo formativo ed al contrasto al disagio giovanile, alla dispersione scolastica, alla povertà culturale, ai comportamenti a rischio, al bullismo, alla dipendenza da internet, alla ludopatia;
- j) interventi formativi e informativi finalizzati alla cultura e alla pratica della vita indipendente delle persone con disabilità che attengono anche alla formazione professionale di assistenti personali e all'organizzazione di una banca dati regionale intesa come agenzia per la vita indipendente;
- k) interventi formativi e informativi per la conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille che, ai fini dell'inclusione sociale e alla formazione professionale, sono indirizzati anche agli udenti e ai vedenti;
- l) interventi socio-relazionali e comunicazionali di mediazione familiare a favore delle famiglie in fase di separazione e di divorzio con alto tasso di conflittualità.

2. Il Servizio di sociologia del territorio:

- a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari per rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati;
- b) collabora nell'ambito territoriale alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti di finanziamento comunitarie, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;
- c) favorisce le attività di ricerca ed adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;
- d) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;
- e) incentiva la stipula di convenzioni tra ambiti territoriali e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli.






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 3
(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia del territorio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, di sociologi professionisti che esercitano la professione ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 4
(Disposizioni transitorie)

1. Il Servizio di sociologia del territorio è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un Gruppo di lavoro composto dal direttore generale per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, come definiti dall'articolo 3, con i seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea magistrale in sociologia;
 - b) iscrizione regolare e ininterrotta da almeno tre anni ad una associazione professionale nazionale di sociologi, ai sensi della L. 4/2013, presente ed operante in più realtà regionali e con documentata collaborazione con pubbliche istituzioni, ovvero il possesso da almeno quattro anni della certificazione UNI 11695:2017;
 - c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali, ed in regola con l'aggiornamento professionale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di avvio della fase di sperimentazione, e stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti e le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.
3. Il Gruppo di lavoro di cui al comma 1:
 - a) sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, definisce un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;
 - b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;
 - c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti nelle attività.
4. A ciascuno dei dieci sociologi componenti il gruppo di lavoro verrà corrisposta un'indennità onnicomprensiva lorda di trentamila euro per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e al comma 3 del presente articolo, per un importo complessivo di trecentomila euro per singola annualità.
5. Per le attività di cui all'articolo 2 non è previsto alcun onere ulteriore a carico del bilancio regionale oltre l'indennità stabilita dal comma 4.
6. Al termine del triennio di sperimentazione, la Commissione consiliare competente, valutata la relazione sull'attività svolta, predisposta dal gruppo di lavoro, adotta un atto di indirizzo alla Giunta regionale sulle modalità di implementazione del Servizio di sociologia del territorio presso gli ambiti territoriali, individuando per ogni provincia il numero complessivo di sociologi da impegnare, che la Giunta regionale valuterà con proprio provvedimento.






Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte attraverso uno stanziamento di euro 300.000,00 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo I (Spese correnti) per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, previo prelievo di pari importo dagli stanziamenti per le medesime annualità sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I.






*Consiglio Regionale della Campania
VI Commissione Consiliare Permanente
Istruzione e cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali*

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



LA PRESIDENTE
Carmela Fiola